



**Comune di Morbegno**  
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DAL COMUNE DI  
MORBEGNO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30 aprile 2025**

TITOLO I - NORME GENERALI	3
<b>Art. 1</b> - PRINCIPI GENERALI	3
<b>Art. 2</b> - RICHIESTE E ASSEGNAZIONE IMPIANTI	4
<b>Art. 3</b> - VARIAZIONI E RINUNCE	7
<b>Art. 4</b> - PAGAMENTI	8
<b>Art. 5</b> - PUBBLICITA'	9
<b>Art. 6</b> - NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ	9
<b>Art. 7</b> - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	11
<b>Art. 8</b> - SANZIONI	12
TITOLO II - NORME INTEGRATIVE	12
<b>Art. 9</b> - PALESTRE	12
<b>Art. 10</b> - CAMPI SPORTIVI	12
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	13
<b>Art. 11</b> – DISPOSIZIONE FINALE	13

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Gli impianti sportivi e le palestre di proprietà del Comune di Morbegno o nella sua disponibilità in forza di altro titolo, siano essi gestiti direttamente o tramite terzi, hanno la finalità di favorire un adeguato sviluppo dell'attività sportiva, con particolare riguardo ai giovani, nonché di consentire, da parte del Comune di Morbegno e di altri soggetti pubblici o privati, l'attuazione di iniziative motorie amatoriali, di attività di avviamento allo sport, agonistiche, riabilitative e di recupero, e relative gare, tornei e campionati.

La scelta del tipo di gestione, diretta o tramite terzi, avrà lo scopo di realizzare i migliori risultati di economicità gestionale, di proposta complessiva di promozione delle attività sportive, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, per rendere fruibili le strutture sportive a prezzi accessibili a tutte le categorie di cittadini.

Il Comune di Morbegno nella gestione dei servizi disciplinati dal presente Regolamento opera secondo criteri che garantiscono pari opportunità e trattamento senza nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

2. Sono soggetti alla presente regolamentazione gli impianti sportivi e le palestre di proprietà del Comune di Morbegno e quelli comunque da esso gestiti, comprensivi dei loro accessori (spogliatoi, parcheggi dedicati, attrezzature in essi contenute, ecc.) e che di seguito nella loro globalità verranno denominati IMPIANTI.

3. Gli IMPIANTI vengono concessi in uso, a titolo oneroso o gratuito, secondo un tariffario approvato dalla Giunta comunale, a Enti, Associazioni, Società e Gruppi sportivi che ne facciano richiesta, per attività addestrative di avviamento allo sport, agonistiche, allenamenti, incontri, gare e manifestazioni sportive, purché compatibili con le attrezzature e la destinazione di ogni singola struttura.

Gli IMPIANTI possono essere concessi anche agli Istituti scolastici, sia pubblici che privati, per l'espletamento di attività sportive extracurricolari rivolte ai propri studenti.

Gli IMPIANTI possono infine essere concessi in uso a privati o a gruppi diversi e spontanei, previa individuazione di un referente responsabile.

Gli Enti, le Associazioni, le Società, i gruppi sportivi, gli Istituti scolastici, i gruppi diversi, i privati, gli utenti in genere degli IMPIANTI verranno di seguito denominati UTENTI.

4. Gli IMPIANTI di proprietà di terzi, che il Comune intende assumere in gestione, (dalla data di approvazione del presente regolamento), in toto o in parte, saranno oggetto di convenzione con il soggetto proprietario e con il soggetto che ne ha l'utilizzo.

La convenzione deve contenere almeno i seguenti punti:

- l'oggetto della convenzione;
- la durata della convenzione;
- la descrizione della struttura sportiva;
- i criteri di utilizzazione dell'IMPIANTO;
- gli obblighi e oneri del soggetto proprietario o utilizzatore;
- la responsabilità del soggetto proprietario o utilizzatore;
- la competenza relativa alla gestione dei proventi;
- gli obblighi e oneri del Comune;
- la regolamentazione dei controlli;

- i casi di risoluzione anticipata della convenzione.
5. Gli IMPIANTI che l'Amministrazione Comunale intende concedere in gestione a terzi (dalla data di approvazione del presente regolamento), sono oggetto di singole convenzioni che devono prevedere almeno i seguenti punti:
    - l'oggetto della convenzione;
    - la durata della convenzione;
    - la descrizione della struttura sportiva;
    - i criteri di utilizzazione dell'IMPIANTO;
    - gli obblighi e oneri del concessionario;
    - la responsabilità del concessionario;
    - la competenza relativa alla gestione dei proventi;
    - gli obblighi e oneri del Comune;
    - la regolamentazione dei controlli;
    - i casi di risoluzione anticipata della convenzione;
    - fidejussione o garanzia bancaria da parte del concessionario
  6. Il presente Regolamento dovrà essere affisso in ciascun IMPIANTO.
  7. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge in materia vigenti.

## **Art. 2 - RICHIESTE E ASSEGNAZIONE IMPIANTI**

1. Le domande per l'utilizzo degli IMPIANTI vanno redatte su appositi modelli predisposti dal Comune ed inoltrati secondo le modalità messe a disposizione dell'Ente stesso.
2. Le domande per l'uso degli IMPIANTI devono essere inviate al Servizio Gestione Immobili del Comune di Morbegno entro il 15 giugno di ogni anno.
3. Gli Istituti scolastici sono tenuti a trasmettere il calendario di utilizzo degli IMPIANTI una volta definite le attività curriculari dell'anno scolastico.
4. Le domande per l'utilizzo degli IMPIANTI dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante pro-tempore dell'UTENTE o comunque da un responsabile ufficialmente delegato dall'UTENTE. Le domande, oltre ad essere compilate come prescritto dagli appositi modelli, dovranno altresì contenere attestazione di avvenuto pagamento di utilizzo delle strutture sportive relative, al 31 dicembre dell'anno precedente.  
Come data di riferimento di presentazione delle domande, farà fede quella di ricevimento al Protocollo del Comune. Ogni UTENTE non potrà richiedere dal lunedì al venerdì l'utilizzo del singolo IMPIANTO in misura superiore totale a 20 ore e comunque non oltre 30 ore complessive su tutti gli IMPIANTI.
5. Il Servizio Gestione Immobili del Comune di Morbegno, raccolte ed ordinate le richieste secondo i criteri di cui al successivo comma 8, provvederà alla stesura di apposita graduatoria per l'assegnazione dei turni di utilizzo degli IMPIANTI. La graduatoria verrà approvata dal Responsabile del Servizio Gestione Immobili.  
Le domande pervenute fuori termine saranno incluse in un ulteriore elenco, redatto secondo i criteri generali utilizzati per la graduatoria principale.

6. Potranno essere ammessi alle graduatorie per l'assegnazione degli IMPIANTI solo gli UTENTI, che non si trovino in situazione di morosità con riferimento ai pagamenti per gli utilizzi effettuati fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
7. Gli UTENTI che abbiano presentato domanda di assegnazione degli IMPIANTI contenente dichiarazioni mendaci non saranno ammessi in graduatoria ed inoltre saranno esclusi da ogni ulteriore utilizzo, anche temporaneo, degli IMPIANTI stessi.  
Qualora l'utilizzo degli IMPIANTI sia già stato accordato, lo stesso verrà revocato immediatamente. In tale caso, oltre al pagamento delle ore utilizzate, sarà imposto all'utente, a titolo di penale, il pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dovuto per le ore utilizzate.
8. La graduatoria per l'assegnazione degli IMPIANTI verrà stilata per ciascuna ora di richiesta, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità, che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento:
  - a) Comune di Morbegno con riferimento alle attività promosse e gestite dallo stesso;
  - b) Istituti scolastici per le sole ore extra-curricolari;
  - c) Associazioni sportive con sede legale nel Comune di Morbegno che abbiano utilizzato l'IMPIANTO richiesto per un periodo continuativo superiore ai tre anni precedenti la richiesta;
  - d) Associazioni sportive con sede legale nel Comune di Morbegno che abbiano utilizzato gli IMPIANTI per un periodo continuativo superiore ai tre anni precedenti la richiesta;
  - e) Associazioni sportive con sede legale nel Comune di Morbegno;
  - f) Associazioni sportive con sede legale nel Comune di Morbegno, che tramite convenzione già in essere gestiscono un impianto sportivo (si applica la priorità solo se l'IMPIANTO richiesto è della stessa tipologia di quello gestito);
  - g) Associazioni sportive con sede legale al di fuori del Comune di Morbegno che abbiano utilizzato l'IMPIANTO richiesto per un periodo continuativo superiore ai tre anni precedenti la richiesta;
  - h) Associazioni sportive con sede legale al di fuori del Comune di Morbegno che abbiano utilizzato gli IMPIANTI per un periodo continuativo superiore ai tre anni precedenti la richiesta;
  - i) Associazioni sportive con sede legale al di fuori del Comune di Morbegno;
  - j) UTENTI diversi dalle Associazioni sportive con sede legale/residenza nel comune di Morbegno;
  - k) UTENTI diversi dalle Associazioni sportive con sede legale/residenza al di fuori del Comune di Morbegno.
9. Per quanto riguarda le partite di campionato disputate dalle società sportive, visto l'obbligo delle stesse di presentare in anticipo alla relativa federazione l'orario e il luogo dove si disputeranno, il comune si riserva la facoltà di opzionare con carattere prioritario l'impianto richiesto per consentire il corretto svolgimento delle manifestazioni.
10. In caso di parità riscontrata all'interno della graduatoria formata sulla base dei criteri di priorità elencati al precedente comma 8 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) l'ordine di precedenza verrà individuato utilizzando i seguenti punteggi:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PUNTEGGI</b>
Attività rivolte esclusivamente ai portatori di disabilità psico-fisico permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92) e/o con invalidità superiore al 66% certificata:	10
UTENTI affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali aderenti al C.O.N.I. o a Discipline Sportive Associate al C.O.N.I. la cui specialità sportiva è compatibile con le caratteristiche dell'IMPIANTO richiesto:	7
UTENTI che richiedono un utilizzo ripetitivo (intendendo per ripetitivo, senza interruzioni, salvo festività e un'interruzione programmata pari a un massimo di due settimane consecutive) per un periodo superiore ai sei mesi, per almeno due ore settimanali:	2
UTENTI che richiedono un utilizzo ripetitivo (intendendo per ripetitivo, senza interruzioni, salvo festività e un'interruzione programmata pari a un massimo di due settimane consecutive) per un periodo pari o superiore ai tre mesi e inferiore a sei mesi, per almeno due ore settimanali:	1
Anzianità Associazione sportiva:	0,1 per anno *
Attività motoria e/o sportiva rivolta esclusivamente ai giovani con età inferiore ai 16 anni:	5
UTENTI affiliati esclusivamente a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. la cui disciplina è compatibile con le caratteristiche dell'IMPIANTO richiesto:	2
UTENTI che utilizzano per lo svolgimento dell'attività richiesta allenatori e/o istruttori espressamente qualificati dalle rispettive Federazioni sportive di appartenenza	2
Fino a 50 tesserati con età superiore ai 16 anni residenti nel comune di Morbegno	0,5
Da 51 fino a 100 tesserati con età superiore ai 16 anni residenti nel comune di Morbegno	1
Oltre 100 tesserati con età superiore ai 16 anni residenti nel comune di Morbegno	1,5

(\*) max 8 punti

11. In caso di ulteriore parità di punteggio verranno date nell'ordine le seguenti priorità:
  - all'UTENTE che ha presentato prima la richiesta al protocollo comunale;
  - all'UTENTE che ha utilizzato l'IMPIANTO richiesto per il maggior numero di ore nell'anno solare precedente.
 In caso di ulteriore parità si procederà all'estrazione a sorte.
12. Il Responsabile del Servizio Gestione Immobili approva la graduatoria e i calendari per l'assegnazione in uso dei singoli IMPIANTI entro il 15 luglio di ogni anno.
13. I calendari rimangono in vigore per tutta la durata della stagione sportiva (settembre-giugno).
14. L'assegnazione iniziale degli IMPIANTI può essere oggetto di opposizione motivata da parte di ogni eventuale interessato.
15. L'opposizione va inoltrata al Responsabile del Servizio Gestione Immobili entro il termine di 5 giorni (farà fede la data di protocollo del Comune) dalla pubblicazione all'Albo pretorio della determinazione di approvazione del calendario di utilizzo degli IMPIANTI.

16. Su tali opposizioni decide, entro i successivi 15 giorni, il Responsabile del Servizio Gestione Immobili, che ne darà comunicazione scritta ai ricorrenti entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'esame degli stessi; in caso di accoglimento del ricorso il Responsabile provvederà alla approvazione del calendario definitivo.
17. Potranno essere concesse utilizzazioni, a carattere continuativo o saltuario, degli IMPIANTI per attività diverse rispetto a quelle usualmente svolte purché compatibili con le caratteristiche dell'IMPIANTO. L'autorizzazione, fatte salve le priorità di utilizzo per le attività specifiche dell'IMPIANTO, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Gestione Immobili sentita la Giunta Comunale in merito all'idoneità dell'IMPIANTO a ospitare l'attività richiesta. L'autorizzazione è inoltre subordinata all'adozione e messa in opera, a carico e cura dell'UTENTE richiedente, degli interventi e degli accorgimenti, disposti dal Servizio Gestione Immobili del Comune, necessari per la salvaguardia dell'integrità degli IMPIANTI.
18. Nel caso di predisposizioni di calendari di gare e variazioni di programmi che comportino la necessità di disporre da parte di più squadre dello stesso impianto nei medesimi orari, si procederà all'assegnazione secondo il seguente criterio di priorità:
- accordo diretto fra le squadre interessate (presa d'atto da parte del Comune);
  - squadre che militano in un campionato di categoria superiore;
  - sorteggio fra le squadre contendenti a cura del Servizio Gestione Immobili.
19. Le richieste di utilizzo di uno stesso IMPIANTO per l'effettuazione di più gare o manifestazioni da disputarsi nella medesima giornata verranno concesse con un intervallo fra una gara o manifestazione e l'altra di almeno:
- un'ora nel caso in cui le gare o manifestazioni sportive siano organizzate all'interno o sotto l'egida di una medesima Federazione;
  - due ore nel caso in cui le gare o manifestazioni sportive siano organizzate all'interno o sotto l'egida di Federazioni sportive diverse.
20. Compatibilmente con la disponibilità degli IMPIANTI e subordinatamente agli impegni fissati dal calendario definitivo, potranno essere autorizzate anche attività occasionali. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo (farà fede la data di protocollo del Comune) e saranno assegnate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
21. Gli UTENTI prenderanno possesso degli IMPIANTI entro i termini fissati dal relativo utilizzo. In caso di ritardi nell'inizio delle attività si procederà comunque all'addebito dei turni non utilizzati applicando i costi relativi alla tariffa al momento in vigore.

### **Art. 3 - VARIAZIONI E RINUNCE**

1. Il Servizio Gestione Immobili del Comune di Morbegno autorizzerà eventuali interscambi di orari o di IMPIANTI preventivamente concordati fra i vari UTENTI interessati, previa comunicazione al Comune sottoscritta dagli UTENTI stessi e verifica da parte del Servizio Gestione Immobili della compatibilità dell'IMPIANTO con le discipline praticate.
2. Non sono possibili rinunce temporanee all'utilizzo degli IMPIANTI avuti in assegnazione rispetto a quanto stabilito nel relativo calendario annuo; l'occasionale mancato utilizzo comporta comunque il pagamento da parte dell'UTENTE del turno assegnato.

3. Le rinunce definitive all'utilizzo degli IMPIANTI devono pervenire per iscritto al Servizio Gestione Immobili:
  - entro giorni 5 (farà fede la data di protocollo del Comune) dalla pubblicazione del calendario annuo;
  - con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza di cessazione attività in caso di rinunce in corso d'anno (farà fede la data di protocollo del Comune).

Nel caso di rinunce presentate in ritardo rispetto ai limiti di cui sopra, si applicherà una penale pari all'importo delle ore assegnate fino alla concorrenza dei giorni di ritardo nella comunicazione.

4. Il Comune, per propri motivi organizzativi e gestionali, si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento sospensioni di attività, spostamenti di turno o di IMPIANTO rispetto a quanto stabilito nel calendario annuo.

Nel caso di spostamento, l'UTENTE ha la facoltà di rinunciare ai nuovi turni assegnati, senza applicazione di penale alcuna, entro 5 giorni dalla pubblicazione degli stessi, qualora la variazione imposta non consenta un soddisfacente espletamento dell'attività prevista.

I rapporti per il noleggio degli IMPIANTI si risolveranno di diritto, anche prima della scadenza del termine e a insindacabile giudizio del Servizio Gestione Immobili del Comune per il verificarsi di indisponibilità degli IMPIANTI per causa di forza maggiore, per l'esecuzione di opere di manutenzione agli stessi, per il verificarsi particolari condizioni climatiche che in caso d'uso comportino pregiudizio al patrimonio comunale.

In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà eccepire o pretendere l'UTENTE.

5. La mancata osservanza di una o più condizioni, previste dal presente Regolamento (modalità del pagamento, cattivo e difforme uso dell'IMPIANTO, ecc.) potrà dare luogo a revoca della concessione d'uso degli IMPIANTI convertibile in una sospensione minima di due mesi, in caso di nessuna richiesta giacente, con pagamento da parte dell'UTENTE del periodo di sospensione stesso.
6. Qualora si dovesse verificare per la durata di un mese continuativo un mancato utilizzo totale o parziale delle ore assegnate senza giustificata motivazione, il Responsabile del Servizio Gestione Immobili si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione per la restante parte di stagione. In ogni caso, sulle ore richieste che non vengano effettivamente utilizzate, verrà applicata una penale pari ad euro 50,00 per ogni ora richiesta e non utilizzata.
7. La revoca dell'autorizzazione è altresì prevista qualora il numero di iscritti al corso risulti inferiore a dieci partecipanti, salvo il caso in cui il corso, con iscritti inferiori al numero suddetto, si svolga in una struttura non oggetto di richieste, da parte di altre associazioni con iscritti superiori a detta soglia.
8. Al momento della sottoscrizione della richiesta degli IMPIANTI l'UTENTE è tenuto altresì a comunicare al Servizio Gestione Immobili il numero degli iscritti ai singoli corsi entro il 31 ottobre di ogni anno.

#### **Art. 4 - PAGAMENTI**

1. L'utilizzo degli IMPIANTI, in base ai turni assegnati, comporta da parte degli UTENTI il pagamento delle tariffe previste dal tariffario vigente al momento dell'utilizzo, Gli UTENTI dovranno corrispondere gli importi previsti dal tariffario in vigore per le attività svolte presso

ogni singolo IMPIANTO entro 30 giorni dalla data di emissione della Nota di pagamento tramite PagoPA.

2. Gli UTENTI hanno la facoltà di emettere biglietti a pagamento per l'entrata del pubblico durante l'utilizzo degli IMPIANTI all'uopo richiesti.
3. Il pagamento degli IMPIANTI dati in uso dovrà essere effettuato secondo le indicazioni contenute nella Nota di pagamento del Comune.  
Il mancato pagamento nei termini stabiliti, ove non sia imputabile a cause di forza maggiore, comporta la revoca immediata dell'autorizzazione all'uso dell'IMPIANTO in assegnazione, nonché la riscossione forzata del debito esistente.  
Nel caso di utilizzi non continuativi i pagamenti dovranno essere effettuati anticipatamente e la conferma dell'assegnazione dell'IMPIANTO sarà effettuata previa esibizione della ricevuta del PagoPA, comprovante l'avvenuto versamento.
4. Fermo restando l'applicazione delle tariffe previste per l'utilizzo degli IMPIANTI in vigore, approvate dalla Giunta Comunale, la stessa può riservarsi la facoltà di concedere gratuitamente gli IMPIANTI per manifestazioni o eventi per i quali riconoscerà particolare rilevanza sociale/sportiva sul territorio comunale.

## **Art. 5 - PUBBLICITA'**

1. L'esposizione di materiale pubblicitario negli IMPIANTI è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Gestione Immobili sulla base di criteri di sicurezza e del rispetto di principi connessi al decoro dell'impianto e all'equilibrio tra società proponenti.
2. Il materiale pubblicitario dovrà essere composto da pannelli o da strutture facilmente amovibili, restando a carico dell'UTENTE ogni tipo di responsabilità, a livello patrimoniale e civile, nei confronti del Comune e di terzi per eventuali danni conseguenti l'installazione del materiale pubblicitario.
3. L'autorizzazione all'esposizione di materiale pubblicitario negli IMPIANTI è rilasciata solo per il periodo di utilizzo dell'impianto da parte dell'UTENTE richiedente.
4. Sarà cura dello stesso UTENTE il posizionamento e la rimozione del materiale pubblicitario in occasione di ogni utilizzo dell'impianto; in caso contrario potrà provvedere il Comune addebitando all'UTENTE inadempiente una penale pari a tre volte il costo totale sopportato dal Comune per la rimozione del materiale pubblicitario.

## **Art. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ**

1. Norme di comportamento e responsabilità:
  - negli IMPIANTI è vietato fumare;
  - gli UTENTI sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari concordati;
  - l'uso degli IMPIANTI è consentito solo con la presenza dell'accompagnatore/istruttore delegato;
  - è fatto divieto agli UTENTI di intervenire nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione, di riscaldamento e dei servizi in genere;

- è vietato l'accesso e il transito di mezzi a motore o biciclette all'interno degli IMPIANTI, fatta eccezione per i mezzi di soccorso o del Comune;
  - gli UTENTI devono mantenere all'interno degli IMPIANTI un comportamento improntato a disciplina, serietà, correttezza, buona educazione;
  - durante gli allenamenti settimanali l'ingresso negli IMPIANTI è consentito esclusivamente agli atleti, agli istruttori delegati e ai dirigenti degli UTENTI;
  - gli istruttori/accompagnatori dovranno aver cura che ad allenamenti ultimati vengano raccolte e riposte tutte le attrezzature sportive utilizzate;
  - è vietato entrare negli IMPIANTI con qualsiasi tipo di animali, fatta eccezione per quelli in dotazione alle forze dell'ordine in servizio e quelli di accompagnamento persone non vedenti;
  - eventuali altre disposizioni specifiche imposte nella PARTE II di questo Regolamento.
2. La violazione delle presenti norme comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
3. E' fatto divieto a chiunque di manomettere e di modificare le attrezzature in dotazione all'IMPIANTO.  
 Gli UTENTI che utilizzano proprie attrezzature dovranno provvedere alla loro rimozione al termine dell'utilizzo dell'IMPIANTO stesso.  
 Il montaggio, lo smontaggio e il corretto immagazzinamento al termine del periodo giornaliero continuativo di utilizzo delle attrezzature mobili in dotazione all'IMPIANTO è a carico dell'UTENTE.  
 L'attività di montaggio e smontaggio di attrezzature mobili in dotazione agli IMPIANTI o di proprietà dell'UTENTE nonché l'esecuzione e verifica del loro corretto montaggio è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità dell'UTENTE utilizzatore.
4. L'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità in relazione a furti o danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni di proprietà o in uso agli UTENTI depositati all'interno del perimetro degli IMPIANTI o nelle aree di parcheggio adiacenti.  
 Gli UTENTI assegnatari dei turni sono responsabili del rispetto dei regolamenti da parte dei propri associati e di chiunque altro eventualmente ammesso nell'IMPIANTO (pubblico, ecc.).  
 Al Servizio Gestione Immobili o al personale delegato del Comune andranno segnalati i danni e le anomalie riscontrate prima dell'inizio dell'attività sportiva e quelli verificatesi durante la stessa.
5. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone accaduti negli IMPIANTI e provocati dall'imprudenza degli UTENTI.  
 Gli UTENTI sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo degli IMPIANTI stessi durante i turni loro assegnati nonché sono responsabili dei danni cagionati alle strutture, secondo il disposto dell'art. 2043 del C.C., e a terzi a opera di chiunque sia presente all'interno dell'IMPIANTO durante il periodo loro assegnato.
6. E' fatto divieto agli UTENTI a cui sono stati assegnati gli IMPIANTI di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente gli IMPIANTI per finalità che non siano strettamente quelle per cui ne è stato concesso l'utilizzo da parte del Comune.  
 Gli IMPIANTI possono essere utilizzati solo dagli UTENTI a cui sono stati assegnati dal Comune o dal Concessionario; è pertanto vietata da parte degli UTENTI la cessione o il consenso all'utilizzo a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (gratuito, subaffitto, ecc.) degli IMPIANTI loro assegnati.
7. L'uso dell'IMPIANTO comporta l'obbligo da parte dell'assegnatario del rispetto del numero massimo di persone ammesse nell'IMPIANTO (atleti, pubblico, ecc.), previsto dalla licenza

d'uso dell'IMPIANTO stesso, dalle norme di sicurezza stabilite dai regolamenti e dalle leggi in vigore.

L'UTENTE è pertanto responsabile sia civilmente che penalmente per ogni conseguenza dovuta al mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

8. L'uso degli IMPIANTI comporta l'ammissione implicita della conoscenza e quindi dell'accettazione incondizionata da parte dell'assegnatario di tutte le norme e disposizioni del presente Regolamento e quelle da esso richiamate e si intenderà effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei loro accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità di sorta da parte del Comune e dei suoi coobbligati.
9. Gli IMPIANTI saranno tenuti dal Comune in condizione di agibilità per tutto l'anno, a esclusione del tempo necessario per la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria che in base alle necessità il Responsabile del Servizio Gestione Immobili fisserà a suo insindacabile giudizio dandone un preavviso, salvo i casi aventi carattere d'urgenza, di almeno 15 giorni.

## **Art. 7 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Negli IMPIANTI che hanno ottenuto il rilascio del certificato di agibilità per manifestazioni sportive dalla Commissione comunale/provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo preposta, il numero di persone cui è consentito l'accesso negli spazi opportunamente riservati non potrà superare il limite massimo e le prescrizioni d'utilizzo fissate dalla licenza di agibilità.

Negli IMPIANTI che non hanno ottenuto tale agibilità è interdetta la presenza di pubblico.

L'effettuazione di manifestazioni di pubblico spettacolo obbliga gli organizzatori a munirsi delle necessarie licenze, nel rispetto delle norme di cui al T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono a carico dell'organizzatore della manifestazione:
  - l'apposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, sia all'ingresso che alle biglietterie;
  - il pagamento del personale addetto alle casse ed agli ingressi;
  - l'assistenza medica;
  - la sorveglianza degli spogliatoi e dei servizi igienici;
  - il controllo dei posti della tribuna di onore e per la stampa;
  - il servizio dei Vigili del Fuoco;
  - il servizio d'ordine;
  - l'installazione di altoparlanti oltre a quelli esistenti;
  - le attrezzature e impianti particolari supplementari, previo parere favorevole per la realizzabilità tecnica da parte del Comune, che le singole manifestazioni possono richiedere;

3. L'installazione di materiali e attrezzature dovrà presentare i necessari parametri di sicurezza e non dovrà arrecare danno alle strutture restando a carico dell'UTENTE ogni tipo di responsabilità per eventuali danni, a livello patrimoniale e civile, nei confronti del Comune e di terzi, conseguenti l'installazione di qualsiasi tipo di materiale e/o attrezzatura.

Il materiale dovrà essere sgomberato nei termini indicati dal Servizio Gestione Immobili all'atto dell'autorizzazione della manifestazione.

In mancanza di indicazione dei termini di cui sopra lo sgombero dei materiali dovrà avvenire entro 24 ore dal termine della manifestazione.

Il venire meno da parte dell'UTENTE delle prescrizioni del presente articolo, il Comune provvederà ad effettuare lo sgombero del materiale abusivo, senza obbligo di custodia del materiale rimosso, addebitando all'UTENTE inadempiente una penale pari a tre volte il costo totale sopportato dal Comune per la rimozione dei materiali.

4. Il personale comunale di servizio e di controllo potrà accedere agli IMPIANTI in qualsiasi occasione e orario.

## **Art. 8 - SANZIONI**

1. Il mancato rispetto da parte degli UTENTI e/o degli spettatori delle norme di questo Regolamento, nonché delle leggi in vigore, sarà oggetto dell'immediata sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione all'utilizzo dell'IMPIANTO.

## **TITOLO II - NORME INTEGRATIVE**

### **Art. 9 - PALESTRE**

1. Questo articolo integra le norme del TITOLO I - NORME GENERALI - di questo Regolamento per l'uso delle Palestre e delle loro attrezzature e pertinenze.
2. Le palestre comunali sono ordinariamente concesse per lo svolgimento delle attività sportive compatibili con i singoli IMPIANTI.
3. Gli UTENTI che utilizzano palestre sono tenuti, oltre allo scrupoloso rispetto delle precedenti norme, anche:
  - alla custodia della chiave di accesso all'impianto, nei casi il Servizio Gestione Immobili provveda alla sua consegna al fine di consentirne l'utilizzo in modo autonomo;
  - alla riconsegna al Servizio Gestione Immobili della chiave di accesso della palestra avuta in uso, al termine del periodo di utilizzo e comunque non oltre 5 giorni dal termine dell'utilizzo;
  - ad assicurarsi, al termine giornaliero dell'attività, della regolare chiusura della palestra e dello spegnimento del relativo impianto di illuminazione;
  - a fare riferimento al personale incaricato dal Comune per il presidio della palestra, per le strutture regolarmente presidiate, per l'apertura e la chiusura dell'IMPIANTO;
  - a mantenere un comportamento educato nei confronti del personale di custodia e sorveglianza incaricato dal Comune e osservare scrupolosamente le disposizioni da lui impartite;
  - a osservare scrupolosamente l'orario di utilizzo assegnato.
4. E' fatto obbligo a chiunque pratici attività sportiva di utilizzare calzature espressamente dedicate per la palestra e comunque con soles senza tacchetti e che non danneggino la pavimentazione.

### **Art. 10 - CAMPI SPORTIVI**

1. Il presente articolo integra le norme del TITOLO I - NORME GENERALI - del presente Regolamento per l'uso dei Campi sportivi e delle loro attrezzature e pertinenze.
2. Gli UTENTI che utilizzano i Campi sportivi sono tenuti anche:
  - a evitare il calpestio concentrato a zona, con particolare riferimento alle aree antistanti le porte, privilegiando l'utilizzo globale del terreno di gioco ivi incluse le fasce laterali e zone esterne;
  - al mantenimento della pulizia dei locali assegnati in uso all'UTENTE qualora previsto per l'IMPIANTO specifico;

- al rispetto scrupoloso delle disposizioni impartite dal personale comunale o comunque incaricato dal Comune e addetto ai Campi sportivi;
  - al divieto di utilizzo dei Campi sportivi, e della pista di atletica fatta eccezione per gli incontri ufficiali di campionato, in caso di avverse condizioni atmosferiche e con terreno pesante e inzuppato d'acqua;
  - al divieto di accesso alla pista di atletica con qualunque veicolo a motore e velocipedi quando la stessa è bagnata.
3. L'accesso al Campo è consentito solo agli atleti.
  4. E' vietato l'ingresso di animali di qualsiasi specie.
  5. L'utilizzo dei Campi è consentito dietro pagamento della relativa tariffa d'uso in vigore al momento dell'utilizzo o tramite eventuali convenzioni.
  6. Il personale comunale e comunque il personale incaricato dal Comune sono tenuti al controllo del possesso del permesso di ingresso all'IMPIANTO da parte degli UTENTI.

## TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 11 – DISPOSIZIONE FINALE**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra norma di natura regolamentare o altro atto o disposizione interna comunque denominata, che risulti incompatibile con il presente Regolamento.